

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LELLO FINUOLI, AYALA, BERTOTTI, MATTARELLA,
POZZA TASCA, VENDOLA, VIOLANTE, BARGONE, BON-
SANTI, BONFIETTI, CRUCIANELLI, DEL GAUDIO, DI
FONZO, FINOCCHIARO FIDELBO, GAMBALE, GIULIETTI,
GRASSO, GUERRA, INDELLI, LUCÀ, LUMIA, MAZZUCA,
MUZIO, NARDINI, SARACENI, SCERMINO**

Modifiche dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia d'integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Presentata il 15 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo tende ad una più razionale amministrazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali. Le modifiche scaturiscono da esigenze espresse da ampi settori della società e raccolgono, inoltre, le indicazioni della Commissione parlamentare antimafia nella XI legislatura (*Relazione Conclusiva*, parte III: « La di-

mensione delle organizzazioni mafiose e le misure di contrasto » e parte IV: « Misure contro i patrimoni mafiosi », relatore onorevole Antonio Bargone) e dell'Osservatorio socio-economico sulla criminalità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) espresse nel convegno del 15 luglio 1993 (Valutazioni e indicazioni su « Amministrazione e destinazione dei beni confiscati », decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989).

Articolo 1.

Con la modifica dell'articolo 2-sexies della legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989, si vuole realizzare l'inserimento tra i soggetti sui quali può cadere la scelta dell'amministratore dei beni sequestrati o confiscati di specialisti con esperienza di gestione delle grandi aziende in crisi ai sensi del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979 (« legge Prodi »), nonché di altri soggetti che, pur avendo specifiche competenze in materia, non potevano essere nominati amministratori, ma potevano solo essere scelti da questi ultimi come collaboratori.

L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato come a gestire le aziende — a volte di grandi dimensioni — sequestrate o confiscate quasi sempre siano chiamati avvocati o commercialisti esperti in procedure concorsuali. Tale scelta è determinata dal fatto che l'autorità giudiziaria, per ovvie ragioni, conosce solo questi professionisti e ad essi affida compiti di gestione che poco o nulla hanno a che fare con l'attività della curatela fallimentare. I professionisti in questione, già oberati dalla loro attività privata, a volte sono costretti ad abbandonare quest'ultima per dedicarsi all'amministrazione di una azienda che richiede una presenza quotidiana ed attitudini manageriali in assenza delle quali l'azienda sequestrata o confiscata va rapidamente in decozione.

Non sempre, comunque, l'impresa mafiosa rimane sul mercato dopo il sequestro o la confisca, dato che spesso l'accesso al credito, il reperimento di clienti e di commesse, sono legati ai « collegamenti » di natura illecita del suo titolare: una volta eliminato quest'ultimo dalla guida dell'impresa, viene meno anche la capacità concorrenziale dell'azienda stessa.

Pur tuttavia si avverte la necessità di tentare il salvataggio di imprese per le quali vi siano buone prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e, conse-

guentemente, di salvaguardia dei livelli di occupazione: per tentare questo salvataggio, da più parti si è ritenuto opportuno suggerire l'utilizzazione, come amministratori, anche di soggetti che hanno svolto o svolgono le funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi (citato decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979) al fine di non disperdere un inestimabile patrimonio di esperienze.

Articolo 2.

È stato raccolto un altro suggerimento, utile alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed al salvataggio della stessa impresa, con l'estensione dei casi nei quali è ammessa l'integrazione salariale straordinaria ai dipendenti delle aziende sequestrate o confiscate.

Tale estensione ha una sua logica in quanto la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è già applicabile ai lavoratori delle aziende per le quali sono in atto procedure concorsuali ed è palese la sostanziale omogeneità tra le posizioni dei dipendenti di un'azienda in stato di decozione e quelle dei dipendenti di un'azienda sequestrata o confiscata.

Articolo 3.

Per la destinazione dei beni confiscati si è ritenuto utile operare, innanzitutto, una distinzione tra beni immobili improduttivi e beni costituiti in azienda e ciò al fine di rafforzare le ipotesi di salvataggio di cui già si è fatto cenno. Dette aziende, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, possono essere cedute, anche a titolo gratuito, a soggetti privati, imprese a partecipazione pubblica e cooperative.

Nel caso vi sia stata l'ammissione dei lavoratori dipendenti alla CIGS, l'imprenditore che ha preso in locazione l'impresa mantiene il diritto di prelazione in caso di alienazione, così come garantitogli dall'articolo 3 della legge n. 223 del 1991.

Tutti i beni confiscati sono devoluti allo Stato, ma ai fini della destinazione dei beni immobili improduttivi, il Ministro delle finanze può decidere di conservare l'immobile al patrimonio dello Stato, per specifiche finalità istituzionali, o trasferirlo al comune nel quale l'immobile è ubicato.

Si è voluta eliminare la possibilità, prevista nell'originario testo di legge, di una « concorrenza » tra il comune, enti ed associazioni varie proprio per responsabilizzare l'ente locale il quale, a sua volta, potrà perseguire fini sociali o istituzionali, cedendo l'immobile alle associazioni di cui ai commi 5 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, della legge n. 282 del 1989, come modificati dalla presente proposta di legge.

Nel caso in cui il comune entro sei mesi non dovesse provvedere alla destinazione dell'immobile, il prefetto nominerà un commissario con poteri sostitutivi.

La procedura di conservazione del bene al patrimonio dello Stato, o di trasferimento al comune, è stata resa più celere con la soppressione del parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dato che per una corretta decisione del Ministro delle finanze sono stati giudicati sufficienti i pareri del prefetto, dell'intendente di finanza e del sindaco del comune ove l'immobile ha sede, sentito anche l'amministratore dell'immobile stesso.

Per una migliore utilizzazione a fini istituzionali o sociali dei beni confiscati, viene istituito un fondo presso ogni prefettura. A tale fondo confluiscono le somme confiscate, nonché quelle derivanti da alienazioni e cessioni dei beni confiscati, già versate agli uffici del registro con sede nella provincia a conclusione delle procedure di liquidazione. Viene ad instaurarsi, così, un legame diretto e visibile tra le ricchezze di provenienza illecita e la pro-

vincia in cui, nella maggioranza dei casi, tali ricchezze sono state accumulate.

Al fondo possono accedere gli stessi comuni, nonché tutta una serie di organizzazioni cooperativistiche, sociali o di volontariato per il finanziamento, anche parziale, di progetti con finalità istituzionali o sociali.

La presente proposta di legge mira a più scopi, tra loro complementari.

Una rapida destinazione dei beni immobili improduttivi o costituiti in azienda ed una effettiva destinazione a fini sociali od istituzionali dei profitti derivanti da attività illecite costituiranno un beneficio inestimabile per le comunità sul cui territorio le attività illecite si sono dispiegate.

Oltre a ciò, scomparirà o si attenuerà di molto il valore simbolico negativo di un potere mafioso, a volte intoccabile anche dopo una pronuncia dell'autorità giudiziaria, costituito da aziende, complessi immobiliari, ed altri beni, confiscati, mai utilizzati e lasciati deteriorare a fronte di una carenza cronica di sedi istituzionali, di aule scolastiche, di case, di centri sociali ed altro.

È stata, infine, recepita l'esigenza di attuare un monitoraggio permanente dei beni sequestrati e confiscati al fine di avere un quadro sempre aggiornato dello stato della questione. Sino ad oggi, infatti, la raccolta dei dati era rimessa alla « buona volontà » dei vari organi di polizia o di singoli Ministeri, senza un coordinamento che fornisse, in tempi ragionevolmente reali, una visione d'insieme della situazione.

La completezza di questi dati e la loro pubblicità permetterà al Parlamento di approntare ulteriori, eventuali modifiche normative, ed a tutti i soggetti interessati di intervenire, con richieste e progetti, al fine di una effettiva utilizzazione dei beni stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, è sostituito dal seguente:

« 3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione dei beni del genere di quelli sequestrati; quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi aziende in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Intervento straordinario di integrazione salariale, procedure concorsuali e procedure relative al sequestro e alla confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575).* — 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, di sottoposizione all'amministrazione straor-

dinaria ovvero di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore, del commissario e dell'amministratore, per un periodo non superiore ai dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo in cui al comma 1, quando sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore, del commissario o dell'amministratore, previo accertamento da parte del CIPE, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore, il commissario o l'amministratore hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1,

può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, poste in liquidazione, sequestrate o confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

6. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di procedura di liquidazione, di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le norme in materia di mobilità ed il relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

7. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni ».

ART 3.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, sono apportate la seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini della destinazione dei beni immobili confiscati, l'ufficio del territorio competente, acquisita dall'ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, d'intesa con l'ufficio del territorio, e con il sindaco del comune in cui si trova l'immobile e con la partecipazione dell'amministratore, formula al Ministro delle finanze proposte motivate in ordine alla destinazione medesima. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione o il trasferimento al comune ove l'immobile ha sede per essere destinato, anche attraverso le associazioni di cui al presente comma ed al comma 9-bis, al perseguimento di fini istituzionali o sociali. La conservazione del bene al patrimonio dello Stato è disposta solo per soddisfare esigenze istituzionali attinenti alla difesa, alla pubblica istruzione, alla sanità od alla protezione civile e la relativa destinazione deve essere realizzata senza ritardo. Se entro sei mesi dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. Ai fini della destinazione di beni costituiti in azienda confiscati, la proposta, formulata con la stessa procedura, può riguardare la cessione, anche a titolo gratuito, a società e imprese a partecipazione pubblica, a imprenditori od a cooperative di lavoratori, con preferenza per quelle

costituite dai dipendenti dell'azienda confiscata, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Nel caso che i lavoratori dell'azienda confiscata siano stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. La proposta può infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilità per l'interesse pubblico, la vendita, per un corrispettivo determinato nella proposta medesima e comunque non inferiore alla stima dell'ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ovvero la liquidazione dei beni. Se si è proceduto per il reato di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità o enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede senza ritardo con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità della proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte del comune, della società, dell'impresa a partecipazione pubblica o della cooperativa assegnatari. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione

dei beni, alle relative operazioni provvede l'ufficio del territorio competente il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione che vi procede, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 823 del codice civile »;

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Presso ogni prefettura è istituito un fondo nel quale, esaurite le procedure di liquidazione, confluiscono le somme di denaro versate ai sensi del comma 4 agli uffici del registro con sede nella provincia, nonché le somme derivanti da cessioni e da vendite dei beni di cui al comma 5 ubicati nel territorio dei comuni della provincia. Nel caso di beni costituiti in azienda, non si ha riguardo alla ubicazione della sede sociale. A tale fondo possono accedere i comuni e, inoltre, purché dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta, le comunità, gli enti, le associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e le associazioni sociali. Il fondo è destinato al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

a) risanamento dei quartieri urbani degradati;

b) di prevenzione e recupero delle persone in condizioni di disagio e di emarginazione;

c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

d) promozione di cultura e attività imprenditoriali per giovani disoccupati.

9-ter. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale delegato dalla giunta regionale, dispone il finanziamento dei progetti prescelti con decreto motivato. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, emana, con proprio decreto, le disposizioni per la gestione dei beni confiscati.

9-quater. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, emana, con proprio decreto, le disposizioni sulla raccolta di tutti i dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, alla loro consistenza, destinazione e utilizzazione. Tali dati sono trasmessi ogni sei mesi al Parlamento con una relazione alla quale è data pubblicità nelle forme stabilite dal decreto stesso.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il decreto di cui al comma 6 del presente articolo ».

2. I decreti di cui ai commi 9-ter e 9-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, introdotti dal comma 1, lettera c), del presente articolo, devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.